

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	104
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	111
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	112
DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere presentata dal relatore)</i> .....	115

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame dei provvedimenti C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

La Commissione concorda.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.**

**C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferisce sul contenuto dei

provvedimenti in titolo. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione sul disegno di legge finanziaria, con specifico riferimento alle norme modificate nel corso dell'esame al Senato, segnala che il comma 45 dell'articolo 2 dispone che le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati. Evidenzia che il comma 46 prevede che il predetto Fondo è integrato di ventidue milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di ventisette milioni di euro per l'anno 2011. rileva che, ai sensi del comma 47, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione. Osserva che il comma 48 statuisce che le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a

nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Riferisce che l'articolo 3 reca norme qualificate quali principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, tese ad assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Sottolinea che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza: per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni; il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere. Illustra quindi il disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, che presenta significative novità rispetto allo scorso anno: sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal decreto legge n. 112 del 2008, con cui è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011. Rileva che, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nell'anno 2011, si prevede una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, escluse le spese di carattere obbligatorio: le spese relative

a stipendi, pensioni e altre spese fisse; le spese per interessi; le poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta con favore le modifiche apportate al testo del disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame al Senato. Dichiarò tuttavia che l'impostazione dei documenti di bilancio in titolo non appare condivisibile e non consente di affrontare efficacemente le criticità che caratterizzano l'attuale quadro socio-economico del Paese. Dichiarò quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

**S. 1117 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta di giovedì 11 dicembre 2008.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere da lui predisposta e presentata nella precedente seduta (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di giovedì 11 dicembre 2008*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore nel recepire, nella proposta di parere da lui predisposta, le diverse posizioni e gli orientamenti manifestati nel corso del dibattito. Ravvisa l'esigenza di

apporre alla proposta di parere la specifica condizione che la riforma del federalismo fiscale sia coordinata all'approvazione della Carta delle autonomie. Ritiene utile estendere alle aree dell'Obiettivo 1, contemplate dalla normativa comunitaria, il contenuto dell'osservazione apposta alla proposta di parere afferente al riconoscimento fiscale ed economico delle specificità insulari. Valuta favorevolmente la proposta che il fondo di perequazione si configuri in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza, nonché l'esigenza di integrare la composizione della Commissione per le questioni regionali evitando la sovrapposizione di organismi parlamentari distinti che svolgano le medesime attività in ordine all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD), pur esprimendo apprezzamento per i contenuti della proposta di parere del relatore, invita la Commissione a valutare con attenzione la circostanza che il percorso riformatore che approderà all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione risulta privo, allo stato, di una base condivisa di dati numerici ed elementi informativi riferibili alle diverse regioni. Auspica pertanto che si possa delineare quanto prima una sede istituzionale appropriata, una sorta di cabina di regia, ove possano essere confrontati e condivisi i dati quantitativi che dovranno necessariamente completare le diverse previsioni normative in materia di federalismo fiscale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime un convinto ringraziamento nei confronti del presidente che, in qualità di relatore, ha saputo porre a sintesi le diverse prospettive e sollecitazioni emerse nel corso del dibattito. Sostiene che il gruppo della Lega ha il merito di aver posto il tema dell'attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Richiama al riguardo le iniziative promosse dai governi di centro-sinistra, nonché il contributo fornito nell'attuale legislatura con la presentazione di

un apposito disegno di legge sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; fa notare al riguardo che il disegno di legge presentato dal gruppo del PD al Senato non si delinea quale testo alternativo a quello del Governo bensì rappresenta uno stimolo ed un contributo ai lavori delle Commissioni di merito e testimonia l'ampia disponibilità dell'opposizione ad attuare la riforma. Avanza rilievi critici sulla scelta di definire un nuovo assetto della fiscalità dei diversi livelli di governo del territorio prima ancora di aver definito compiti e funzioni delle regioni. Dichiara di concordare con il deputato Pepe in ordine alla necessità di apporre al parere una condizione volta a sollecitare un coordinamento ed un esame contestuale dei disegni di legge in materia di federalismo fiscale e di competenze e definizione delle funzioni delle regioni. Ritiene necessario ridurre il previsto termine di due anni per l'esercizio della delega; rammenta al riguardo che i presidenti dei consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia hanno auspicato che la riforma possa compiersi in tempi rapidi. Rileva che il suo gruppo prospetta ulteriori approfondimenti dei profili della competitività, della redistribuzione intesa nel senso di efficientamento di sistema e della responsabilizzazione dei decisori pubblici. Sostiene che occorre assicurare l'eguaglianza fra tutti i cittadini e che ciò possa avvenire solo con un assetto nuovo dei poteri di governo del territorio in cui si coniughi l'equità alla responsabilità. Ritiene necessario avviare l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, monitorare e porre in rilievo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, i costi *standard*, la perequazione ed il tema delle premialità e degli incentivi nei confronti degli enti locali virtuosi. Valuta con favore l'indicazione, che si evince dalla proposta di parere del relatore, di una sollecita integrazione della composizione della Commissione per le questioni regionali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Dichiara infine il voto di astensione del

suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore, che ritiene particolarmente dettagliata ed incisiva. Fa notare che la riforma del federalismo fiscale deve necessariamente essere incentrata sui principi della responsabilità, dell'equità e dell'efficienza. Sostiene che il federalismo fiscale non possa rappresentare uno strumento di parte, ma debba essere funzionale alle esigenze dell'intero Paese. Evidenzia che la preventiva conoscenza dei dati quantitativi avrebbe consentito di valutare più agevolmente l'impatto e gli effetti della riforma, tuttavia taluni principi affermati nel testo in esame non possono che essere favorevolmente valutati e risultano infatti condivisi dalle diverse forze politiche. Sostiene che, nell'attuazione della riforma, occorra promuovere e diffondere nel Paese la consapevolezza che il federalismo fiscale costituisca uno strumento utile e necessario, capace di generare una nuova responsabilità pubblica. Dichiara quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa ai ringraziamenti rivolti al presidente per l'impegno profuso nell'elaborazione della proposta di parere. Condivide l'indicazione che si precisi nel parere, con un'apposita condizione, l'esigenza di un contestuale esame del disegno di legge in oggetto con la Carta delle autonomie. Esprime perplessità sulla proposta di estendere il riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo alle aree dell'Obiettivo 1, che già beneficiano delle agevolazioni dell'Unione europea. Ritiene preferibile al riguardo aggiungere invece il riferimento alle aree montane svantaggiate. Nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere, auspica una tempestiva approvazione del testo in esame.

Il deputato Mauro PILI (PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore ed evidenzia l'incisivo ruolo che

su tale tema potrebbe acquisire la Commissione quale sede istituzionale di approfondimento dei contenuti della riforma. Auspica quindi l'approvazione, da parte della Commissione medesima, di un apposito documento in cui si evidenzi il profilo costituzionale della Commissione ed il ruolo che essa può svolgere nel corso dell'*iter* della riforma. Registra con favore un'inversione di tendenza, ovvero il passaggio da un percorso dettato in modo unilaterale sulle riforme istituzionali ad un percorso politico condiviso e costruttivo: cita al riguardo il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni sul provvedimento in esame e l'attenzione e disponibilità mostrata dai gruppi dell'opposizione sul testo medesimo, testimoniata anche dalla dichiarazione di astensione del capogruppo del PD sulla proposta di parere del relatore. Apprezza il contenuto della proposta di parere, in particolare evidenzia la proposta di favorire l'innovativo passaggio culturale da un sistema di sussidiarietà verticale alla sussidiarietà orizzontale. Fa notare che in merito al fondo perequativo, finalizzato a sostenere le aree del Paese che patiscono un maggiore *deficit* fiscale, occorra approntare un efficace piano di riallineamento. Avanza quindi la richiesta che si apponga al parere predisposto dal relatore la condizione che sia affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e che si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente, in relazione alle specificità insulari.

Il deputato Ugo LISI (PdL) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore, che ritiene particolarmente articolata ed utile ad evidenziare i profili di rilievo e le criticità che connotano il testo in esame. Apprezza l'osservazione volta a sollecitare l'integrazione della composizione della Commissione con i rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affinché possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo

delle molteplici istanze delle autonomie territoriali e possa essere altresì rilanciato il ruolo costituzionale della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.**

**C. 1972 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese: il comma 1 sospende l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici; per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo. In merito all'articolo 11, evidenzia che la disposizione destina risorse al rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese con le disponibilità di altri

fondi di garanzia; la norma prevede che la dotazione del Fondo di garanzia può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e altri enti e organismi pubblici. Si sofferma quindi sull'articolo 18, volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale: il comma 1 dispone che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, ove affluiscono le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione, nonché al Fondo infrastrutture, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ed alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; la riprogrammazione delle risorse disponibili del FAS deve essere effettuata nel pieno rispetto delle competenze regionali e del criterio di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo medesimo. Riferisce che l'articolo 20, al comma 1, prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli investimenti pubblici di competenza statale, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni di ordine occupazionale e sociale, da assoggettare a

procedure derogatorie, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti; per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Sottolinea che la disposizione è volta a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento ricorrendo, con decreto, all'individuazione delle risorse finanziarie ed alla fissazione di termini e istituendo un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi; nel caso in cui non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario straordinario delegato ha l'obbligo di comunicare, senza indugio, le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione. Fa notare che qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone la revoca dell'assegnazione delle risorse al Ministro competente ovvero al Presidente della regione; il comma 5 dispone che, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 23, che autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale; ai sensi del comma 2, al procedimento si applica l'istituto del silenzio-assenso: decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, questa si intende approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. Rileva che è riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere. Precisa che successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d'imposta opererà nei confronti

dei tributi propri dell'ente competente; è fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alle regioni è garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme in oggetto. Sottolinea quindi che l'articolo 25, al comma 2 autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. rileva che l'effettiva erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei predetti contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficientamento e razionalizzazione; tali criteri dovranno assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano

disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD), intervenendo in relazione alla discipline dei fondi FAS, raccomanda l'esigenza che si eviti di disperdere e rendere frammentario il loro utilizzo. Osserva quindi, in ordine all'articolo 20, che sarebbe opportuno un maggiore coordinamento nella esecuzione delle opere di interesse nazionale con quelle di interesse regionale.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).  
(C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714-B Governo,  
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1713 B Governo, approvato dalla Camera e dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria per l'anno 2009 », ed il disegno di legge C. 1713 B Governo, approvato dalla Camera e dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 », su cui la Commissione ha già espresso parere alla V Commissione della Camera ed alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato;

rilevato che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sensibilmente limitata rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi della quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con « l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico »;

preso atto delle previsioni del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 2, commi da 45 a 48, e di cui all'articolo 3, relative, rispettivamente, al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, alla disciplina sanzionatoria per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 ed alle misure di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;

rilevato che, in ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, il predetto decreto-legge n. 112 del 2008 ha realizzato una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011 i cui effetti risultano già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, apportando talune riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei Ministeri ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio, comprese le regolazioni contabili con le regioni ed i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (S. 1117 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1117, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) del Senato;

considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti del perimetro entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) valutino le Commissioni di merito la necessità, all'articolo 2, di ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega;

2) all'articolo 2, comma 4, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

3) si preveda l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale complessiva;

4) si persegua l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità definite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e si attivino strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari;

5) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), si definiscano i parametri del costo *standard*, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al disegno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera *d*) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali « propri »;

6) si prevedano modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi, volta a promuovere l'efficienza dei comportamenti amministrativi;

7) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega

per l'individuazione e l'allocatione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocatione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della « Carta delle autonomie », in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocatione delle risorse;

8) sia inoltre affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*b)* si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

*c)* si definisca la portata della lettera *n*) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti e l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed *extra*-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappresentanti politici;

*d)* si preveda un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati, in particolare rispetto alla lotta all'evasione fiscale;

*e)* si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera *q*), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì precisati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *u*), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali;

*f)* si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera *v*), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e *favor* per l'iniziativa dei cittadini;

*g)* si precisi il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*), secondo cui le Regioni possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte « rilevante » dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate, atteso che il concetto di « rilevanza » appare suscettibile di interpretazioni non univoche;

*h)* all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese « essenziali », si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;

*i)* si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare;

*l)* all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine « finanza » elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a

statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;

*m)* si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine di poter efficacemente comparare i costi *standard* dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali;

*n)* si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;

*o)* siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili;

*p)* sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;

*q)* si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinarsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;

*r)* si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata;

*s)* si valuti, in sede di approvazione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'esigenza di dar vita, ad un organo in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo;

*t)* nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.

## ALLEGATO 3

**DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).****PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

preso atto che il Governo ha dichiarato che intende modificare l'articolo 29 del testo in esame al fine di eliminare la retroattività al 2008 delle norme recate dalla predetta disposizione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dalla testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassetto delle risorse per formazione ed

occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra cui la specifica prescrizione secondo cui, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che decorsi due mesi dalla presentazione della proposta senza che l'ente abbia provveduto il proponente debba confermare entro una data certa che realizzerà l'opera avvalendosi del silenzio-assenso, nonché che all'autorizzazione avvenuta con il predetto istituto del silenzio-assenso si applicano le norme della procedura ordinaria; sia altresì previsto che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse;

c) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 2008, n. 63.